

Ente 5/5/10

REG. 2 B SG N°
Sceletica N. Cron. 955 L/00
Trasf. Anticipata €
Spese Postali Anticipate €
L'Ufficiale Giudiziario B/3

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO – PALERMO

(Cont. 6451/10)

Ecc.mo Consiglio di Giustizia Amministrativa

Ricorso in appello

per l'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Forestali, in persona dell'Assessore pro tempore, nonché, ove occorra, per il **Presidente della Regione Siciliana e per l'Assessorato regionale Territorio e Ambiente**, in persona dell'Assessore pro tempore, (C.F. 80012000826), **tutti** rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domiciliario in Palermo, via A. De Gasperi 81

contro

- **Legambiente – Comitato Regionale Siciliano Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore;**
- **Associazione Mediterranea per la Natura – Mediterranean Association For Nature, in persona del legale rappresentante pro tempore;**

e nei confronti

di ARCI Caccia – Comitato Federativo Siciliano, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Partito caccia Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore;

ASCN, F.S.D.C. e A.N.C.A. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

U.N. Enalcaccia P.T., in persona del legale rappresentante pro tempore;

Federazione Caccia Regno delle due Sicilie, in persona del legale rappresentante pro tempore;

per la riforma

della **ordinanza**, resa inter partes dal TAR Sicilia – Palermo – Sez. I – n. 638 del 16/7/10, notificata il **26/7/10**.

** **

L'ordinanza impugnata è stata resa su ricorso delle due associazioni in epigrafe, che, impugnando il D.A. 493/10 e quello, integrativo, n. 554/10, ne hanno contestato specifici capi dispositivi, meglio indicati nelle premesse all'atto introduttivo e alla pronuncia.

Contestualmente, è stato impugnato – in forma palesemente irricevibile - il Piano Regionale Faunistico Venatorio, approvato nel lontano 2006, “*nelle parti in cui viene assunto come motivazione delle censure formulate*” con il ricorso “*odierno*”. Il Tribunale, giudicando “*infondate*” le “*eccezioni di difetto di legittimazione attiva*” (in realtà e tecnicamente, i rilevi di inammissibilità) sollevate “*dall'Avvocatura dello Stato*”, ha ritenuto “*sussistenti*” sia il danno che il fumus, ed ha “*accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta*”, senza nessuna, ulteriore specificazione.

La pronuncia, errata in diritto e oggettivamente incongrua in fatto, salvo a configurarsi inusualmente viziata da ultrapetizione, merita integrale riforma per le seguenti considerazioni

In diritto

1 - Va preliminarmente rilevato che, adeguandosi ad orientamento **espresso dal medesimo TAR**, con una **recentissima** decisione di merito in fattispecie identica, l'Amministrazione - e non certo il suo Organo di difesa tecnica -, aveva eccepito **l'inammissibilità** dell'impugnazione, in quanto, per un verso, proposta da Comitato **Regionale** di associazione abilitata alla tutela di interessi diffusi nella sua “*configurazione*” nazionale (**soggettivamente** diversa dall'autonoma articolazione regionale) e, per altro, formulata da soggetto esponenziale di interessi diffusi nei cui confronti risultava già adottato, **e ad oggi mai sospeso**, provvedimento regionale di revoca dei poteri partecipativi ai procedimenti nella specifica materia della caccia, già conferiti con apposito riconoscimento della stessa Regione Siciliana.

2) La motivazione con la quale il rilievo è stato disatteso sfiora il **paradosso**. Senza qui invocare principi che, ormai da tempo assurti a garanzie costituzionali primarie nel testo dell'art. 111, compendiano, nella formula “*giusto processo*”, l'esigenza di **tendenziale uniformità di indirizzo nella delibazione giurisprudenziale dei temi controversi** – anche, e soprattutto, in attuazione della Convenzione Europea sui Diritti Umani – è stupefacente apprendere che il medesimo Tribunale, a pochi giorni dal deposito della decisione **n. 4184/10**, con la quale aveva vagliato *funditus* il tema dell'eccezionale legittimazione riconosciuta dalla legge alle Associazioni di tutela ambientale, dichiarò di volersi diversamente orientare, in nome di una “*interpretazione della normativa nazionale conforme alla disciplina europea ed internazionale*”.

Il capo della succinta motivazione utilizzata oggi cita a (s) proposito la **Convenzione di Aarhus del 25/6/98 e la Direttiva 2003/35/CE**.

2.1. Orbene, la Convenzione, recepita dalla L. 108/01, può leggersi, nel testo originale in lingua francese, in allegato alla suddetta legge nazionale. E -- sul punto di specifico interesse - dopo aver precisato (art. 2 c. 4) che il termine “*public*” designa una o più persone, fisiche o giuridiche, che, “*in coerenza alla legislazione o alla prassi del singolo paese*” debbono considerarsi abilitate alla tutela degli interessi ambientali, aggiunge (artt. 3, 6 c. 1 e 7) che ciascun sottoscrittore è tenuto a “*garantire la partecipazione al processo decisionale*” nello specifico settore (si veda oltre la rilevanza di questo, trascurato, riscontro) attraverso “*misure legislative adeguate*”.

E' pacifico che le leggi nazionali siano, o meglio fossero già, pienamente coerenti a tali principi, abbiano chiara e inconfutabile portata, e non lascino margini ad in-

interpretazioni “*evolutive*”, in ragione della loro, palese, efficacia derogatoria ed eccezionale.

Analoghe conclusioni si traggono **dall’art. 9 della Convenzione**, che, occupandosi subito dopo **dell’accesso alla giustizia**, lo garantisce a tutti i soggetti di cui al precedente art. 2, *che vantino secondo la legislazione nazionale un **interesse sufficiente per agire*** (c. 2 lettera a), **ovvero** (lettera b) denunciino una “*lesione a un **diritto**, secondo il codice di diritto amministrativo*”.

La “*sufficienza*”, precisa la norma, va determinata “*secondo il diritto interno*”.

2.2. Quanto riferito dimostra che il combinato disposto delle norme nazionali e di quelle contenute nella convenzione **conferma la piena corrispondenza del sistema nazionale alle garanzie**, che lo Stato si è impegnato a fornire recependo la Convenzione. E, quanto al caso all’esame, conferma altresì la piena corrispondenza al diritto internazionale delle norme nazionali, le quali conferiscono, a specifiche e logiche condizioni, una legittimazione eccezionale per la tutela di interessi diffusi, alle (sole) Associazioni destinatarie del riconoscimento in ambito ministeriale.

Su identiche linee procede la Direttiva **2003/35**, che, com’è noto, in realtà si è limitata a modificare e integrare in tema le precedenti Direttive 85/337/CEE e 96/61/CE, relative alla stessa materia.

In particolare, introducendo nel testo della 85/337 l’art. 10bis, la Direttiva ha confermato che gli Stati membri, **secondo il proprio ordinamento**, siano tenuti ad assicurare che i soggetti i quali “*...vantino un interesse sufficiente, abbiano accesso a una procedura di ricorso*”, aggiungendo che **spetta sempre agli Stati** determinare “*ciò che costituisce interesse sufficiente*”.

Considerato che il principio viene ribadito, introducendo l’art. 15bis alla Direttiva 96/61/CE, se ne trae (né potrebbe essere diversamente) che la previsione comuni-

taria de qua **non si spinga oltre quanto già contenuto nella Convenzione di Aarhus**, rispetto alla quale la disciplina vigente in Italia appare non solo coerente, ma addirittura **anticipatoria**; prova ne sia, tra l'altro, che non è stata in nessun modo ipotizzata, a carico dello stato nazionale e sul tema, alcuna minima infrazione alle regole europee.

2.3. Il dato si rivela oggi decisivo.

In realtà il sistema nazionale, definendo in forma chiara e precisa l'interesse "*sufficiente*", e spingendosi fino a configurare una legittimazione eccezionale in tema di interesse diffuso (secondo le norme dello Stato nazionale non suscettibile di generale tutela), ha fissato le sue regole, cui non risultano coerenti le **posizioni** fatte valere dai due originari ricorrenti.

Tutto qui.

Senza che necessiti accedere a letture "*evolutive*", né giustificate, né legittime per il Giudice Amministrativo, a rilevare, nello specifico, è **l'impossibilità** di confermare che il **Comitato regionale di Legambiente** rientri fra i soggetti **eccezionalmente** ammessi a far valere l'interesse "*sufficiente*", come **definito** (nell'esercizio di potestà normativa **piena**) dal singolo Stato sovrano.

Quanto alla **M.A.N.**, seppure si tratti di soggetto compreso negli elenchi ministeriali, a rilevare in concreto è quanto, a tenore della legislazione **regionale** nella specifica materia, la stessa Regione ha deliberato, con provvedimento particolare (pienamente **efficace** alla data di proposizione del ricorso), sulla legittimazione **riconosciuta** a quel determinato soggetto, e sulla concreta possibilità di interloquire nel settore, specifico, di disciplina della caccia.

L'ordinanza, a sua volta, non indica, come invece avrebbe **dovuto** fare, **quali** regole "*ermeneutiche*" inducano all'inopportuna "*disapplicazione*" del sistema nazionale, sicchè, già soltanto sotto questo profilo, merita totale riforma, con quanto

ne segue sulla ritenuta praticabilità dell'esame nel merito delle censure dedotte dalle controparti.

** ** * * * * *

3 - La singolare, quanto errata, ottica "*internazionalistica*" in cui si pone il Tribunale, si conferma ingiustificata anche negli argomenti, che dovrebbero supportare la sommaria valutazione del fumus.

L'ordinanza ipotizza generiche e inesistenti "*violazioni*" agli obblighi di adeguamento alla disciplina comunitaria, citando le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Ignora già, in via non solo formale, che la Direttiva 79/409 è stata abrogata dalla Direttiva **2009/147/CE**, il cui art. 7 c. 1 testualmente prevede che "*in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di caccia nel quadro della legislazione nazionale*".

Specifica poi il successivo comma 4 che gli stati membri debbano accertarsi che l'attività venatoria, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni in vigore, rispetti i "*principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, quanto alle specie migratrici, con le disposizioni di cui al precedente art. 2.*"

3.1. Poiché la dettagliata istruttoria tecnica cui si adegua il provvedimento impugnato tiene espressamente in considerazione quei valori, mentre le obiezioni sollevate dalle controparti si basano su generiche e personali letture di inesistenti divieti assoluti, dalla scarsa motivazione dell'ordinanza è possibile solo dedurre che il Tribunale abbia, in realtà, privilegiato un'ingiusta, e ingiustificata, "*generalizzazione*", senza prendere in considerazione alcuna – in quanto, almeno in tesi, rilevanti sugli obblighi di derivazione comunitaria – la coerenza delle scelte concrete ai limiti, astratti, imposti a livello europeo.

Né diversa conclusione si può trarre dal rinvio alla Direttiva 92/43/CEE, anch'essa citata dall'ordinanza, direttiva che è stata recepita in Italia dal DPR 357/97, cui a sua volta si adegua ogni singola prescrizione contenuta nel Calendario Venatorio oggetto di impugnativa.

4 - Maggiori lumi sulle vere "ragioni" del giudizio in punto di fumus non si traggono neanche dalla specificazione, cui il citato rinvio accede richiamando la "l'interpretazione (delle Direttive) datane dalle recenti sentenze della Corte di Giustizia 15/7/10 e 4/3/10".

Poiché la pertinenza di ogni citazione giurisprudenziale va riscontrata nella disamina del tema di merito affrontato, merita qui sottolineare che **la prima sentenza** è stata resa proprio nei confronti dello Stato Italiano, e con riferimento alle modalità di regolamentazione della caccia in numerose regioni (**fra le quali, significativamente, non è compresa la Sicilia**), mentre **la seconda** (in ordine di citazione, e non temporale) riguarda la normativa generale **francese** in tema di Valutazione di Incidenza.

4.1. Più in dettaglio, la decisione del Luglio 2010 procede da una preventiva disamina della norma europea (e significativamente **dell'art. 7**, di contenuti analoghi a quelli della novella del 2009) e si incentra su quanto il DPR 357/97 dispone in tema di conservazione degli habitat e di garanzia delle specie volatili.

Il giudizio espresso dalla Corte si compendia nella contestazione di omessa **trasposizione dell'art. 9 della Direttiva sul sistema delle deroghe**, cui viene poi "automaticamente" collegata la possibile violazione degli obblighi nascenti da altri articoli della stessa Direttiva.

Ancora una volta, nulla di più specifico, e pertinente a questo giudizio, è possibile trarre dal documento.

senza le eccezioni di cui
all'art. 101 in particolare
torre o aggiunto,
e, non essendo di car
scarsa consistenza della
no sociale e riguardando

1009 (147) C) non vici
precedenti che, nel
"de emendato". Un det
elemento solo sfotte da
comato "in modo scio"

come è stato oggetto di
"in fine" rizio et e tanto
che, che si leggono in
trasmissione e ricezione
e, ovvero per la "mura" z
che lo finanzia, come ne

che la "entità" della C
rifica di compatibilità
di "ativa" habitus, e più in p
"TA", che, nella norma

serisce, nell'ambito delle aree interessate alla direttiva predetta e alla direttiva "uccelli".

Si tratta, come è possibile dedurre già dalla massima, di una sentenza che *può* avere attinenza **con uno solo** dei temi introdotti dal ricorso, e partitamente con quello riguardante l'attività venatoria nelle ZPS, e la ritenuta necessità - in detti soli ambiti - di preventiva valutazione di incidenza.

5.1. Orbene, la Corte ha in quel caso contestato che la legge (Codice dell'ambiente francese) esentasse, in forma generale e incondizionata, talune attività dalla valutazione delle incidenze sui siti.

Si trattava **anche** di caccia e pesca, le quali, afferma sempre la Corte, non possono astrattamente ritenersi sempre inidonee a generare "effetti perturbatori".

Viziava cioè quella disciplina generale l'assenza di ogni garanzia di verifica in determinati siti, e con riferimento ad esigenze specifiche, sui quali in tesi anche determinate attività possono produrre effetti perturbatori.

Si noti però che la Corte **non ha mai affermato che la caccia e la pesca impongano, in specifici siti, la preventiva valutazione di incidenza.**

Si è piuttosto, e in astratto, limitata a giudicare contrastante con la direttiva habitat una esclusione aprioristica e generalizzata, cui di contro, nel caso oggi all'esame, sopperisce non solo una regolamentazione specifico e differenziata della caccia in quelle particolari zone, ma anche, e soprattutto, una motivata previsione di limitazioni ed obblighi, destinati appunto a garantire che l'attività sia, nei medesimi contesti, **esercitata evitando ogni rischio di effetti perturbatori**, anche in ragione di peculiari esigenze (si noti che la disciplina della caccia, nelle varie zone interessate dalla direttiva habitat, non è "piattamente uniforme", ma appunto differenziata in ragione dei coinvolgimenti, ad esempio, nelle possibili rotte migratorie, o

amente riguardanti la ri-

nonconferente ed impropria.
"dichiarazione" a chiarire che un
"sia laddove "... sia garantito
"ad incipere in modo
(32 della sentenza)

eg sufficiente. In simili fran-
par. 34 e seguenti), arrivando
taglio, che qui manca del tut-
nto alla fattispecie che si es-
min generali cre... la caccia
ni e sui territori autorizzati
ti perturbatrici o aventi effeci-

motivazione istruttoria, che il
specifico valutazione sulla
restate, di qualunque signi-

erliche e astratte deduzioni sul
ipotetiche incidenze negative
appare in quegli ambiti soggetti

...in assenza di una chiara interferenza, in tema di fumus, delle
...azioni amministrative richiamate (e che proprio la di-
...azioni amministrative a supporto della piena legittimità
...inertezza, e immotivata si dimostra la pronuncia
...sul danno

...in quanto contestava gli atti impugnati limitatamente a
...sentenza nel preteso contrasto con il regime peculia-
...la potestà della caccia sulle (ritenute) rotte di mi-
...l'autorizzazione alla caccia ad uccelli migratori - in
...a far data del 10 Ottobre 2010, nell'autorizzazione al
...e becche e a torche con regimi limitativi estrema-
...attività venatorio "nei valichi montani", e nella
...sistemi delle ZPS, oltre che (con riferimento all'atto in-
...della caccia all'interno della ZPSA ITA090029 a far data
...della caccia.

...in tema di "norme generali", genericità, solo in detti ambiti poteva e dove-
...che se qui si tratta solo di applicare regole generali
...zione si dovrebbe ritenere quanto meno ambigua in termini di effi-
...amministrative.

...a riferimento il necessario riscontro
...del preteso danno, è agevole a contrario
...danno.

...alla giurisprudenza e alle direttive comunita-
...non solo non sia necessario alcun unitario giudizio sulla
...laddove in medesimo può in tesi ritenersi prescritto (le-
...00), e si è esplicita una motivazione (non contestata
...dimostrare l'insussistenza di significativa interferen-

d) Se ammettendo l'assunto di partenza sulla decisione riguardante le isole Egadi, l'attività venatoria si apre dal 10 Novembre, ma **solo** all'esterno della ZPS II V. di cui è costituita, piuttosto proprio a garanzia dei flussi migratori, e quindi in relazione all'attività venatoria, come per ogni altro ambito analogo, dopo il 1/11), sulla caccia alla **lepre selvatica** ci si era soffermati in prime cure richiamando gli elementi **scientifici e statistici** che la legittimano, sia per i limiti ristretti di capi abbattibili per cacciatore e per stagione, o, non ancora, **per la beccaccia**, di singoli territori entro i quali l'attività è consentita in coerenza alla conservazione della specie (data la minimale pressione venatoria). Anche sotto questo profilo manca (sia nell'ordinanza sia, ed è più grave, nel ricorso) ogni minimale approccio scientifico e oggettivo, e manca conferma all'ipotetica gravità e irreparabilità del pregiudizio, ancora una volta "*fideisticamente*" asserito dal TAR, senza darsi carico di verificare provenienza e attendibilità degli assunti opposti. E' appena il caso di aggiungere che si tratta di determinazioni (e censure) ampiamente riconducibili alla discrezionalità tecnica della p.A., onde risulta pure inaccettabile che il Tribunale non ne abbia, già in questa fase, ritenuto inammissibile la deduzione.

e) Se di *danno per attività venatoria sui valichi montani* è **impossibile** parlare, visto che in Sicilia **non esistono** "valichi" di tal fatta (né, ancora una volta, le ricorrenti si sono date carico di "*configurarne una collocazione geografica*"), sempre inattuata e inesistente è il danno correlabile al regime venatorio nei **Pantani della Sicilia sud orientale**, ove ogni attività venatoria è preclusa **quanto meno fino al 14/11 p.v.** . Senza dire che l'attività venatoria rientra fra quelle umane tradizionali all'interno del territorio, sicché né se ne può configurare un'incompatibilità radicale con le esigenze di tutela (comunque differenzia e rispetto alle aree costituite in parchi o riser-

ve), né soltanto dal suo materiale esercizio può apoditticamente dedursi un danno grave ed irreparabile agli interessi “*sensibili*”, che si dichiara di voler tutelare.

** ** * * * * *

7 - A conclusione di questa disamina sulle presunte “*conseguenze pregiudizievole*” prodotte dall’atto impugnato, ma tutte documentalmente smentite dai dati acquisiti nel corso di accuratissima istruttoria, merita di essere evidenziato, però, che per l’ennesima volta viene “*premiata*” in sede giurisdizionale l’inaccettabile “*politica*”, cui ormai da decenni equivocamente propendono le associazioni appellate.

Stupisce cioè che, pur accedendo al costante richiamo della normativa e giurisprudenza comunitaria, il Tribunale aggravò i macroscopici errori interpretativi delle fonti omettendo di valorizzare la **ratio** di quel regime, teso ad un costante coinvolgimento, nel processo decisionale amministrativo, di **tutti** gli interessi rilevanti, primo fra tutti quello ambientale.

Si ricordi che le norme e la giurisprudenza europea, prima ancora di occuparsi del momento “*patologico*”, e del conseguente accesso alla giurisdizione, analizzano in dettaglio il ruolo affidato – in prospettiva “*fisiologica*” - ai soggetti “*para-pubblici*”, che della garanzia dell’ambiente “*dovrebbero*” esclusivamente darsi carico.

E in piena coerenza a quei precetti, il legislatore nazionale, non soltanto con norme generali, ma anche con discipline di dettaglio, proprio nella materia all’esame, si è dato carico di assicurare **costante e fattiva partecipazione** delle associazioni stesse al periodico processo decisionale sui limiti dell’attività venatoria.

La formulazione del calendario annuale è, secondo legge, attività di competenza dei movimenti delle singole Ripartizioni faunistico venatorio, analizzata e discussa, giuridicamente, in quella fase, il parere dei rappresentanti delle associazioni riconosciute presenti nella provincia, in quanto portatrici di interessi di natura ambientale (cfr. l'art. 8 p. 3 L.R. 33/97).

Anche quest'attività, come avveniva in quelli precedenti, dette associazioni, pur essendo formalmente presenti, hanno "mollato" per scarsa o nulla partecipazione alle riunioni preordinate alla formulazione delle proposte relative ai calendari provinciali, ed in particolare ad esempio dove fossero i rappresentanti per la provincia di Trapani, non hanno fornito alcun apporto all'attività di censimento della fauna e di programmazione sull'eventuale cacciabilità di singole specie.

Anzi, proprio per questa ragione a carico della M.A.N., uno dei soggetti appellati, è stato adottato il provvedimento di revoca del riconoscimento regionale.

"Partecipazioni" (istituzionalmente dovuta!) più intensa non è stata neanche garantita nella fase successiva dell'esame collegiale del documento da parte del Comitato Regionale, che è presieduto dall'Assessore, ma composto anche da un rappresentante per ciascuna associazione ambientalista riconosciuta in Sicilia (ben 25, due soltanto delle quali sembrano ritenersi "gravemente danneggiate" da attività la cui formazione si sono rifiutate di partecipare, nonostante ne avessero ottenuto l'istituzione).

Anche a queste sedute i rappresentanti delle associazioni appellate risultano irregolarmente assenti!

Anzi, proprio in ambiente **dal 2007**, anno di costituzione del Comitato Regionale, omette sistematicamente di procedere alla designazione nominativa del

rappresentante designato, con quanta realistica coerenza ai “*principi*” sbandierati in giudizio è agevole percepire.

Orbene, se le determinazioni del Comitato, con il supporto qualificatissimo di altrettanto qualificati docenti universitari e specialisti della materia, sono integralmente trasfuse nel Calendario annuale, le associazioni in questione, senza spendere un solo argomento tecnicamente valido, a sostegno dell’asserita illegittimità di ciascuna determinazione concreta, continuano così a perseguire i propri fini di “pregiudiziale contrapposizione” all’attività venatoria *tout court*. Tali atteggiamenti né corrispondono ai criteri che ad ogni livello consentono il riconoscimento formale dei soggetti abilitati alla tutela, né sono coerenti ai principi espressi dalla Carta Costituzionale e dal Trattato Europeo, a tenore dei quali l’attività venatoria merita generale e costante attenzione, come attività umana tradizionale sul territorio, e non certo, per ciò solo e per la sua connotazione, incoerente con le esigenze, altrettanto primarie, di garanzia dell’ambiente.

Invero, le considerazioni appena svolte potrebbero già far dubitare della praticabilità concreta di simili scelte, e quindi della stessa ammissibilità di impugnative, le quali, proprio per le ragioni di ordine generale che hanno indotto il TAR (erroneamente) a disattendere i rilievi in rito formulati nello specifico dall’Amministrazione, vanno giustificate, motivate e dichiarate praticabili in stretta correlazione con l’esercizio effettivo dell’altrettanto garantita partecipazione al processo decisionale della p.A. (si veda quanto in precedenza riferito sui veri contenuti, e quindi sulla ratio portante, sia della Convenzione di Aarhus, sia delle Direttive Comunitarie che ne hanno dato ulteriore attuazione).

E’ oltremodo dubbio, cioè, che chi ha strumentalmente omesso ogni adeguato esercizio dell’interesse diffuso, eccezionalmente ed esclusivamente garantito-

gli già in sede procedimentale, possa poi far valere quel medesimo interesse solo in sede giudiziale. Ma ancor più incongruo è ritenere che in siffatta situazione la parte possa opporre, per conseguire la tutela cautelare, danni gravi e irreparabili all'interesse che ha illegittimamente omesso di esercitare (come situazione soggettiva sostanziale di cui è affidataria, e il cui contenuto si concretizza nelle forme garantite dalla legge primaria).

Una diversa conclusione finirebbe per contrastare non solo con l'ormai consolidatissima configurazione sostanziale (e non meramente processuale) dell'interesse legittimo, in ogni sua forma espressiva, ma anche con quei principi generali che collegano consequenzialmente, tramite l'obbligatorietà di costante contraddittorio, il procedimento al processo, che del primo è momento principe di verifica circa le modalità di formazione della volontà, espressa poi dall'Amministrazione nell'atto conclusivo.

Al di fuori di queste dinamiche, la "tutela eccezionale" assicurata in ogni sede legislativa rischia di trasformarsi, ed i fatti sembrano oggi dimostrarlo, in mera "querelle" politica, che non solo non ha cittadinanza nel processo di legittimità, ma soprattutto non può rendere recessivi interessi primari convergenti, altrettanto rilevanti sulle scelte esecutive, come quelli dei cittadini esercenti l'attività venatoria o quelli dell'indotto produttivo del settore.

Considerata la marginale, e puramente ipotetica, consistenza del "danno grave e irreparabile" dedotto ex adverso, l'interesse prospettato nell'odierno giudizio (che formalmente si riduce alle specifiche contestazioni in precedenza riassunte) non può piuttosto che ritenersi ampiamente recessivo rispetto a quelli pubblici concorrenti, soprattutto perché nel merito dimostrati ampiamente compatibili con le reali emergenze di "garanzia ambientale".


Si chiede conseguentemente che

Voglia l'Ecc.mo Consiglio

In accoglimento dell'appello, riformare integralmente l'ordinanza impugnata, rigettando per carenza di ogni presupposto l'avversa pretesa cautelare.

Palermo, 30/7/10

Giuseppe Dell'Aira
Avvocato dello Stato



Relata di notifica

Ad istanza dell'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Forestali, in persona dell'Assessore pro tempore, nonché, ove occorra, del Presidente della Regione Siciliana e dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, in persona dell'Assessore pro tempore, come in atti rappresentati, domiciliati e difesi, io sottoscritto a.u.g. addetto all'UUNE presso la Corte di Appello di Palermo ho notificato l'atto che precede:

- 1) A Legambiente – Comitato Regionale Siciliano ONLUS, in persona del Presidente pro tempore del medesimo Comitato, nel domicilio eletto presso il procuratore costituito avv. Corrado V. Giuliano, in Palermo, via Massimo D'Azeglio 27/c, mediante consegna di copia a mani di

- 2) All'Associazione Mediterranea per la Natura – M.A.N. – in persona del legale rappresentante pro tempore, nel domicilio eletto presso il procuratore costituito avv. Corrado V. Giuliano, in Palermo, via Massimo D'Azeglio 27/c, mediante consegna di copia a mani di


- 3) A **Partito Caccia Ambiente**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. B. Di Vece, nel domicilio ex lege presso la Segreteria del TAR Sicilia – Palermo, via Butera 6, mediante consegna di copia a mani di

- 4) Ad **ARCI – CACCIA – Comitato Federativo Siciliano**, in persona del legale rappresentante pro tempore, nel domicilio eletto presso l'avv. **Giuseppe Evola, in Palermo, via G. Pacini 12**, mediante consegna di copia a mani di

- 5) A **U.N. Caccia P.T.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, nel domicilio eletto presso l'avv. **Giuseppe Evola, in Palermo, via G. Pacini 12**, mediante consegna di copia a mani di

- 6) Alla **A.S.C.N.**, alla **F.S.D.C.**, al **Consiglio Siciliano della caccia, Pesca e Ambiente, della Cinofilia e dello Sport**, alla **ANUU**, alla **A.N.C.A.** e alla **Federazione Italiana della Caccia**, in persona dei rispettivi legali rappre-

sentanti pro tempore, nel domicilio eletto presso **l'avv. Giuseppe Evola,**
in Palermo, via Pacini 12, mediante consegna di sei copie, una per cia-
scun interveniente ad opponendum in primo grado, a mani d



Avv. Giuseppe Evola
T. 091 2311111
P. 091 2311111
D. 091 2311111

- 7) Alla **Federazione Caccia Regno delle due Sicilie,** in persona del legale
rappresentante pro tempore, nel domicilio eletto presso **l'avv. Alessandra**
Gazzè, in Palermo, via Libertà 171, mediante consegna di copia a mani
di